



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 29 ottobre 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Varese**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 82/2024: Incompatibilità – socio e componente del CdA di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Con il quesito pervenuto lo scorso 9 agosto l'Ordine chiede se per un iscritto all'Albo, socio (non di maggioranza) e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che nell'ambito del CdA l'iscritto riveste la carica di consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Si osserva preliminarmente che l'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 139/2005 dispone che "l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (...) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (...)".

Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività d'impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione. È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio

di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società¹.

Diversamente, l'assunzione da parte dell'iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali².

Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che tale fattispecie (socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali) non ricorra, considerato che:

- l'iscritto non risulta essere socio di maggioranza o comunque in una posizione tale da esercitare l'influenza rilevante o notevole sull'assemblea dei soci (almeno formalmente) – secondo l'accezione intesa nelle Note Interpretative³ – né, sotto il profilo gestorio, risulta dotato di ampi poteri di amministrazione (non rivestendo la carica di presidente dell'organo gestorio, ovvero amministratore unico o delegato),
- la società sportiva dilettantistica (SSD), ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è una società sportiva di capitali o una Cooperativa costituita ai sensi della normativa civilistica vigente, della quale rispetta tutti i principi al netto dell'assenza di scopo di lucro (almeno in linea di principio).

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Vd. CNDCEC, *La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139*, Note interpretative (ult. agg. marzo 2012), pag. 24. Ad ogni modo, il caso descritto nel quesito esaminato riguarda un socio non di maggioranza.

² Note interpretative cit., par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

³ Si veda la pag. 16 del documento citato alla nota precedente.